

ISTITUTI DEFLATTIVI

La “regolarizzazione” delle criptovalute

di Ennio Vial



Come noto, da tempo l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le valute virtuali sono oggetto di **monitoraggio fiscale** e possono generare **redditi imponibili** in caso di prelievo delle stesse dai wallet.

L’Agenzia ha espresso il suo pensiero nella [risoluzione 72/E/2016](#) e nella [risposta ad interpello n. 788/2021](#). In buona sostanza, secondo l’Ufficio le valute virtuali sono assimilate a **valute estere detenute all’estero** per cui, oltre al monitoraggio fiscale, si rende necessario calcolare l’eventuale **utile su cambi** ai sensi della lettera c-ter dell’[articolo 67 Tuir](#).

L’[articolo 1, comma 138, L. 197/2022](#) (Legge di bilancio 2023) prevede per i soggetti cui trova applicazione il **monitoraggio fiscale**, che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, la possibilità di presentare una **dichiarazione tramite la quale far emergere tali attività**.

L’**apposita dichiarazione** verrà diramata nel corso del 2023 con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e risulterà, ragionevolmente, corredata da alcune istruzioni che risulteranno utili per gli operatori.

Più in particolare, qualora la violazione sia connessa al solo **mancato monitoraggio fiscale (ipotesi di assenza di redditi da dichiarare nel periodo di riferimento)** il [comma 139 dell’articolo 1](#) stabilisce che i soggetti menzionati regolarizzano la propria posizione attraverso la presentazione di una apposita dichiarazione, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e **versando la sanzione ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sulle attività non dichiarate**.

La norma non chiarisce, tuttavia, **quali possano essere le annualità ancora aperte**.

La regolarizzazione, ad ogni buon conto, pare riservata ai soggetti che **non hanno compilato il quadro RW**, tuttavia in assenza di redditi da dichiarare.

In presenza di redditi, infatti, la procedura del [comma 139](#) parrebbe preclusa.

Per questi dovrebbe operare il successivo [comma 140](#).

In sostanza, i soggetti che **hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento** possono regolarizzare la propria posizione, presentando la dichiarazione di emersione e **versando una sanzione pari al 3,5%** del valore delle medesime attività, detenute in ciascun esercizio, nonché di un'**ulteriore sanzione pari allo 0,5%** del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

È demandata ad un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la **definizione dei termini e dei modi con cui si perfezionerà il versamento**.

Il [comma 141](#), infatti, prevede che *“Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”*.

A questo punto **non resta che attendere le ulteriori indicazioni** contenute nell'atteso Provvedimento il quale, oltre all'apposito modello, conterrà senz'altro **utili istruzioni che possano chiarire almeno le annualità oggetto di regolarizzazione** e le modalità per determinare il valore su cui calcolare la sanzione prevista.